



PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

Che cos'è la Posta Elettronica Certificata?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è una soluzione digitale per l'invio di contenuti con valore legale che garantisce la certezza di invio e di consegna al destinatario, in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno o fax.

La PEC, a differenza della posta elettronica normale, è un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.

La PEC si rivolge principalmente a chi ha l'esigenza di inviare messaggi in modo sicuro direttamente dal proprio pc. L'utilizzo della PEC è particolarmente vantaggioso non solo per i privati, che grazie alla PEC possono evitare spese e code agli uffici postali per l'invio delle proprie raccomandate, ma anche per le aziende perché la PEC consente di semplificare i rapporti con clienti e fornitori, sostituendosi alle raccomandate e ai fax nei rapporti ufficiali.

La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, con alcune garanzie aggiuntive:

- ▶ la conoscibilità certa della casella mittente e quindi del titolare, mentre non è tracciato colui che spedisce una raccomandata;

- ▶ la possibilità di legare in maniera certa ed opponibile la trasmissione con il documento trasmesso, tale possibilità è preclusa con la raccomandata.
- ▶ La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell'invio e della consegna del messaggio. Ciò non toglie che, volendo, la casella possa essere utilizzata per qualsiasi comunicazione anche nel caso in cui non sia indispensabile la certificazione dell'invio e della consegna.
- ▶ La PEC è un servizio di trasporto ed in quanto tale non entra nel merito di ciò che è oggetto del trasferimento dal mittente al destinatario. Quindi il mittente, con la PEC, può inviare qualsiasi tipo di documento informatico, ad esempio un testo, un'immagine, un programma e così via.

Nel momento in cui l'utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione di data ed orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

Il servizio di PEC si dice "completo", cioè produce certificazioni con valore legale, solo se sia il mittente che il destinatario utilizzano caselle di posta elettronica certificata.

Qualora una delle due caselle di posta (invio o ricezione) non sia certificata, viene meno l'opponibilità a terzi dell'invio e della ricezione (equivale ad un messaggio di posta inviato tramite casella e-mail tradizionale –liberamente valutabile dal giudice).

In particolare, qualora da una casella di PEC si spedisca un messaggio ad un destinatario che non ha una casella di posta certificata, l'unica ricevuta prodotta dal sistema è quella di accettazione, proveniente dal Gestore del mittente.

Qualora, invece, un messaggio di posta elettronica ordinaria venga spedito ad un destinatario PEC possono presentarsi due distinte situazioni:

- il messaggio non viene accettato dal Gestore e quindi non arriva al destinatario,
- il messaggio entra nel sistema PEC e giunge al destinatario all'interno di una busta di anomalia.

I criteri per la gestione della posta elettronica ordinaria sono a discrezione del Gestore (che deve comunque comunicarli ai propri utenti) il quale potrebbe decidere, ad esempio per limitare il dannoso fenomeno dello spam, di non accettare messaggi provenienti da domini non PEC.

Da quali leggi è regolata?

La Posta elettronica certificata è regolata dal DL 185/2008 convertito con Legge 2/2009.

L'articolo 16 del suddetto Decreto sancisce che:

- Le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel registro delle imprese
- I professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l'indirizzo PEC ai rispettivi ordini
- Le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l'indirizzo PEC al registro delle imprese
- Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC

L'art. 4 del decreto dedicato al "domicilio digitale del cittadino", prevede che ogni cittadino possa indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale suo domicilio digitale. L'articolo dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato.

La nuova disposizione specifica che la casella di posta elettronica certificata è eletta a domicilio digitale e che il domicilio digitale sarà conservato presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che garantirà la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi alle generalità e all'indirizzo anagrafico delle persone fisiche.

L'istituzione del domicilio digitale comporta ovviamente l'obbligo per il cittadino di consultare la casella PEC.

L'art. 5 del decreto dispone che l'obbligo di adozione della posta elettronica certificata sia esteso anche alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, le quali devono depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.

L'obbligo, già previsto per società e professionisti, comporta anche la previsione dell'istituzione di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC basato sugli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali).


L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, così come ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

Caratteristiche essenziali della PEC

- 1) La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione
- 2) Non è un sistema di firma del documento che si trasmette
- 3) Non è un sistema di crittografia
- 4) La posta elettronica certificata serve, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, a provare spedizione e ricevuta
- 5) Se si vogliono assicurare al documento spedito con il sistema di comunicazione costituito dalla PEC altre proprietà (firma, segretezza), occorre utilizzare anche altri sistemi (firma digitale, programmi di crittografia)

- 6) L'indirizzo PEC obbligatorio (per professionisti e imprese) nasce per essere utilizzato nei rapporti con la p.a., ma può essere utilizzato anche nei rapporti fra privati
- 7) L'indirizzo PEC obbligatorio per i professionisti è, di per sé, destinato ad una pubblicità limitata. Infatti gli ordini professionali lo pubblicano in un elenco
- 8) L'indirizzo PEC obbligatorio individua un domicilio informatico presso il quale ogni atto può essere notificato dalla pubblica amministrazione. L'uso del sistema PEC nelle comunicazioni con la p.a. non è più basato sul consenso, come originariamente disposto dal d.p.r. 68/2005
- 9) Anche le pubbliche amministrazioni devono avere un indirizzo PEC, che deve risultare dalla home page del sito, e non possono rifiutare un'istanza inviata via PEC
- 10) Dalla titolarità di un indirizzo PEC deriva un obbligo di controllo periodico della casella PEC e di conservazione digitale dei documenti ricevuti

Schema di funzionamento della PEC



- I. Predisposto l'oggetto dell'invio, il mittente, si deve far riconoscere dal sistema di PEC del proprio gestore secondo le modalità da questi previste. Una modalità diffusa per accedere al servizio PEC è la classica accoppiata user-id/password; ciò non toglie la possibilità di adottare modalità diverse e con maggiori livelli di sicurezza quali, ad esempio, le smartcard.
- II. Superata la fase di riconoscimento, il mittente, utilizzando l'interfaccia disponibile, che verosimilmente sarà il classico client di posta elettronica o, in alternativa, un web browser, predispone il messaggio di PEC e quindi lo invia. È bene evidenziare che il mittente opererà secondo le abituali modalità previste per l'invio di un messaggio di posta elettronica convenzionale.
- III. A seguito dell'invio, il sistema di PEC del mittente effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la correttezza formale del messaggio e l'assenza di virus.
- IV. Nel caso i controlli evidenziassero delle criticità il messaggio non verrebbe inoltrato verso il destinatario ed il mittente riceverebbe una ricevuta, firmata elettronicamente dal proprio Gestore di PEC, contenente l'informazione che l'invio non ha avuto luogo e le relative motivazioni.
- V. Qualora i controlli, realizzati in fase di invio, non rilevano criticità il gestore mittente provvede ad inserire, come allegato, il messaggio preparato dal mittente ed a firmarlo digitalmente. Quest'ultima operazione è finalizzata a garantire l'inalterabilità del messaggio che il mittente ha predisposto per l'invio.
- VI. A questo punto, il Gestore mittente provvede ad inoltrare, tramite la rete, il messaggio verso il Gestore destinatario.
- VII. Quest'ultimo, ricevendo ciò che è stato inoltrato dal Gestore mittente, provvede ad effettuare una serie di verifiche, destinate a controllare la provenienza (da un gestore PEC iscritto nell'apposito elenco) e l'integrità del messaggio ricevuto. Questi ultimi controlli sono finalizzati ad avere tutte le garanzie in merito alla non alterazione del messaggio nel suo transito tra un Gestore ed un altro.
- VIII. Fra i controlli effettuati, anche in questo caso si rileva l'eventuale presenza di virus che bloccherebbero l'inoltro del messaggio verso il destinatario. Il verificarsi di

questa situazione comporta una notifica, al mittente, di mancata consegna del messaggio inviato per problemi di sicurezza.

- IX. Il Gestore destinatario, quindi, procede a depositare il messaggio nella casella del destinatario.
- X. A conclusione di questa operazione, il gestore destinatario provvede ad inviare la ricevuta di avvenuta consegna al mittente. Tale ricevuta attesta che il messaggio inviato dal mittente è stato depositato nella casella del destinatario (indirizzo telematico da questi prescelto) ed inoltre può evidenziare anche il contenuto dell'invio (una delle opzioni prevede la presenza nella ricevuta dell'intero messaggio inviato). Anche in questo caso la ricevuta di avvenuta consegna è firmata elettronicamente dal gestore destinatario al fine di garantire la validità giuridica della stessa nei casi di utilizzo.
- XI. Ora il destinatario ha disponibile nella sua casella il messaggio ricevuto, e può quindi consultarlo, come in un sistema di posta elettronica tradizionale. Il messaggio si intende consegnato quando il Gestore lo rende disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.